

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

RELAZIONE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 24 D.Lgs. 175/2016)

PREMESSA

L'art. 24 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza brevissima, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi -ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità sono rintracciabili nella previsione di due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016);
- l'altra, straordinaria (art. 24 D.Lgs. 175/2016).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso

¹ Cfr. art. 1, co. 555, l. n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del d.lgs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapposibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (v. par. 1.4.5 e par. 2.2).

(31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016).

2.1 La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dell'articolo 24 richiamato evidenziando in neretto le modifiche introdotte dal decreto correttivo e "sbarrate-corsivo" le parti cancellate dalla stessa norma.

Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, *commi 1, 2 e 3*, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, **entro il 30 settembre 2017**, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla *medesima* data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 611*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali ei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'*articolo 1, commi 613 e 614*, della *legge n. 190 del 2014*.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Volendo fornire una breve lettura d'insieme dell'articolo potremmo dire che esso si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfolgimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti. Si veda da ultimo la relazione con la quale la Sezione Autonomia della Corte riferisce al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016 (*Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG*).

In particolare al **comma 1** il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvercano situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del

decreto-legge n. 90 del 2014, il quale reca disciplina dell'unificazione della banche dati delle società partecipate,

- alla Corte dei Conti;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Il **comma 2** si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermi restando i termini ivi previsti.

Il **comma 3** si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del decreto.

Il **comma 5**, invece, disciplina la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-*ter*, secondo comma, e 2437-*quater* del codice civile.

Il **comma 6** costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società unipersonali

Il **comma 7** precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il **comma 8** ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all'attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014.

Infine il **comma 9** prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.

3. I CONTENUTI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI TREPUZZI

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
41 del 31.03.2015	Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, comma 612 L. 190/2014)	Non si è proceduto a processi di razionalizzazione perché, nel caso di specie della Farmacia Comunale srl in particolare, si è dato atto di una gestione che contiene al minimo i costi anche dal punto delle risorse umane.
n. 36 del 30.03.2016	Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, comma 612 L. 190/2015). Determinazioni.	Si è ribadito quanto affermato nel precedente Piano considerato che non si era modificato nulla nella consistenza delle partecipazioni societarie dell'ente.

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore con la legge di stabilità 2016.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.* Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Elenco "Gruppo Amministrazione Pubblica di Trepuzzi".

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA/ CONTROLLATA (P/C)	DIRETTA/ INDIRETTA (D/I)	PERCENTUALE %
Farmacia Comunale di Trepuzzi srl	Società mista pubblico/privato	C	D	51
Servizi Pubblici Ambientali Spa	Società mista pubblico/privato	P	D	5
G.a.l. Valle della Cupa srl	Società a responsabilità limitata	P	D	1,16
Gruppo d'Azione Locale Valle della Cupa Nord Salento	Società a responsabilità limitata	P	I	25,88

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che Il Gruppo di azione locale Valle della Cupa Nord Salento srl è indirettamente partecipata attraverso un Consorzio denominato "Consorzio Nord Salento "Valle della Cupa" costituito ad hoc per tale partecipazione dai comuni di Trepuzzi, Carmiano, Lequile, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama e Squinzano.

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo dovremmo si è provveduto a distinguere tra.

- società già incluse nel piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2015;
- società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.

A riguardo con note prot. nn. 14136-14137-14138 del 14.09.2017 il dirigente del Settore Economico-finanziario dell'ente ha provveduto a rimettere a ciascuna società partecipata una nota di richiesta dei dati allegando anche la *Scheda di rilevazione* compilabile in formato word da utilizzare per acquisire tutte le informazioni richieste dalla Banca Dati Partecipazioni presso il MEF – Dipartimento del Tesoro. Le schede estratte dall'applicativo *Partecipazioni* del Portale TESORO riportano le informazioni già inserite in occasione di precedenti rilevazioni. Esse potevano essere confermate, modificate e integrate ai fini dell'adempimento richiesto dal T.U., rendendo più semplice il processo di comunicazione dei dati.

Con la *Scheda di valutazione* lo stesso dirigente finanziario ha effettuato una analisi ragionata delle condizioni giuridiche ed economico-finanziarie per ciascuna società al fine di evidenziare la presenza/assenza degli elementi previsti dal legislatore per il mantenimento della società e, quindi, proporre le azioni da porre in essere.

L'insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione straordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	2	TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	0	TAB B
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	0	TAB C
	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	2	TAB D
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	0	TAB E

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Farmacia Comunale di Trepuzzi srl	diretta	Gestione farmacie	51%	Utilità sociale dell'esercizio di tale attività in una zona periferica del paese che fu specificatamente individuata in sede di costituzione
2	G.a.l. Valle della Cupa srl	diretta	Realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020	1,16%	Si tratta di una società costituita nel settembre 2016 che, di fatto, non è ancora operativa in attesa dei bandi relativi ai finanziamenti europei. Costituita ai sensi dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013

La tabella D che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la liquidazione della società. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB D - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Progressivo	Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
3	Servizi Pubblici Ambientali SpA	Società che ha finito di espletare il servizio pubblico di raccolta e trasporto di RSU per la quale era stata espressamente costituita in forma di società mista. Il servizio da Maggio 2017 è effettuato dalla società individuata con gara di evidenza pubblica dall'Autorità territoriale competente.	1 anno	Si prevede la liquidazione della quota societaria anche se l'ente è in fase di trattativa/transazione per il riconoscimento delle maggiori somme dovute per revisione-prezzi e costi aggiuntivi relativi ai servizi direttamente espletati sul territorio di Trepuzzi .
4	Gruppo d'Azione Locale Valle della Cupa Nord Salento srl	Società che, di fatto, è stata sostituita dalla nuova G.a.l. Valle della Cupa srl nata ai sensi dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013	1 anno	Liquidazione della quota posseduta

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censite attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF.

Trepuzzi, 21.09.2016



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
Dott. BENVENUTO BISCONTI

ALLEGATO 

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI Lecce

***Scheda di valutazione degli elementi previsti dal legislatore
per il mantenimento/alienazione
della partecipazione della società***

Società *Farmacia Comunale di Trepuzzi srl.*

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di settore e della documentazione acquisita in atti, il sottoscritto Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile del Settore Economico-finanziario ha provveduto ad una analisi dei dati finanziari e amministrativi della società Farmacia Comunale di Trepuzzi srl verificandone la riconducibilità o meno alle categorie di cui all'articolo 4, al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 ed ai vincoli posti dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni analitiche raccolte e riportate *nell'Allegato 1 - Scheda di rilevazione*.

Da detta attività istruttoria è possibile evidenziare quanto segue:

Verifica di motivi particolari di esclusione dalla revisione straordinaria

Test	Articolo di legge	Verifica effettuata	Verificato
<i>Verifica di motivi particolari di esclusione dalla revisione straordinaria</i>	Art. 26 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. n. 175/2016	NO
	Art. 26 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Oggetto esclusivo - la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, - ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea	NO
	Art. 4 co.9 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Società esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	NO
	Art. 26 co.12 bis <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	È destinataria dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011	NO
	Art. 26 co.12 sexies <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, verrà attivata la seconda parte del test.

TEST A - Verifica artt. 4 e 26 D.Lgs. 175/2016

Test ¹	Articolo di legge	Verifica effettuata	Verificato
<i>Test di scopo</i>	Art. 4 co.1 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Finalità istituzionali perseguite	SI
<i>Test di oggetto sociale</i>	Art. 4 co.1 lett. a) <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Servizi di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi	SI
	Art. 4 co.1 lett. b) <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016	NO
	Art. 4 co.1 lett. c) <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2	NO

¹ Il test A potrà considerarsi superato se risulta verificato:

- il test di scopo;
- almeno uno delle ipotesi previste nel test di oggetto sociale.

Art. 4 co.1 lett. d) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento	NO
Art. 4 co.1 lett. e) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO
Art. 4 co.3 D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica	NO
Art. 4 co.7 D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili	NO
Art. 4 co.8 D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.	NO

TEST B - Verifica art. 20 co 2 D.Lgs. 175/2016

Test ²	Articolo di legge	Verifica effettuata	Verificato
Verifica normativa	Art. 20 co.2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4	NO
	Art. 20 co.2 lett. b) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
	Art. 20 co.2 lett. c) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
	Art. 20 co.2 lett. d) e Art. 26 co. 12 quinquies D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente	NO
	Art. 20 co.2 lett. e) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale)	NO
	Art. 20 co.2 lett. f) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	NO
	Art. 20 co.2 lett. g) D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.	Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4	NO

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

Non si evidenziano necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

² Per il superamento di detto test B nessuna delle condizioni deve essere soddisfatta.

TEST C - Verifica art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 175/2016

Test ³	Articolo di legge	Verifica effettuata	Verificato
Compatibilità economico finanziaria	Art. 5 co.1 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Assenza di produzione di perdite economiche e persistenza di condizioni di assenza di squilibrio finanziario nel piano industriale pluriennale	SI
	Art. 5 co. <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	Presenza di uno squilibrio finanziario recuperabile all'interno di un piano di risanamento triennale nel piano industriale	NO
Compatibilità normativa aiuti di Stato	Art. 5 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro	NO
	Art. 5 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;	NO
	Art. 5 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;	NO
	Art. 5 co.2 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere	NO

Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto sinteticamente riportato nel prospetto che segue che riepiloga le verifiche di cui ai test A, B e C si può concludere che la partecipazione **PUO' ESSERE CONSERVATA.**

Test	Articolo di legge	Verifica effettuata
Test di scopo e di oggetto societario	Art. 4 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	POSITIVA
test di verifica normativa	Art. 20 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	POSITIVA
Test di compatibilità economico-finanziaria e di verifica normativa aiuti di stato	Art. 5 <u>D.Lgs. 175/2016</u> e succ. mod.	POSITIVA
VERIFICA FINALE		LA partecipazione della SOCIETA' PUO' ESSERE MANTENUTA

³ Il test C potrà considerarsi superato se risulta verificato:

- A) almeno una delle ipotesi previste nel test di compatibilità economica finanziaria;
- B) tutti e quattro i parametri di compatibilità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

Riferimenti al precedente Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015

La società analizzata è stata già oggetto di analisi e censimento in occasione dell'approvazione del Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015.
In detto piano si deliberava quanto segue:

Si ribadisce, come nella precedente relazione di individuazione di spazi di maggiore razionalizzazione, che il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è da considerarsi certamente servizio pubblico essenziale, e si considera di interesse pubblico generale in quanto la Farmacia Comunale Srl, svolge la propria attività, con particolare attenzione alle fasce disagiate della popolazione, rispondendo così ad una logica più di servizio pubblico che non ad un interesse meramente commerciale.

La stessa ubicazione, necessariamente individuata in un quartiere non servito da importanti attività artigianali-commerciali e caratterizzato dalla presenza maggioritaria di una fascia sociale di medio- basso tenore di vita, ha imposto anche scelte di natura pseudo-commerciale che siano di minore impatto rispetto ad analoghe attività presenti sul territorio.

La "mission", pertanto, di tale società è quella di consentire, nei limiti del possibile e della copertura dei costi minimi gestionali, una politica dei prezzi e dei servizi farmaceutici sul territorio di maggior favore verso le classi più bisognevoli .

PARTECIPAZIONE DA CONSERVARE

Nessuna operazione di contenimento dei costi da porre in essere.

Con deliberazione di C.C.- n. 67 del 28.12.2016 si è provveduto alla modifica dello Statuto societario

con aggiornamento di alcuni articoli relativi a:

- 1.-ampliamento dell'oggetto sociale;
- 2.- proroga del termine di durata;
- 3.- adozione del nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguarlo:
 - entrata in vigore della legge sull'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci;
 - entrata in vigore dell'art. 35 D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 04.04.2012 n. 35; con la previsione dell'Organo di controllo monocratico (c.d. "Sindaco unico") con la conseguente soppressione degli articoli disciplinanti il Collegio Sindacale;
 - Legge di riforma delle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs n. 175/2016);

In merito alla organizzazione aziendale la società al 31/12/2016 ha alle proprie dipendenze n.1 impiegata a tempo pieno, n.3 impiegate part – time e n.1 operaia magazziniera part – time.

Tale composizione organizzativa assicura il minimo funzionamento della farmacia rispetto agli orari e turni di servizio da garantire sul territorio e, pertanto, non si ritiene di intervenire sul numero e qualificazione delle risorse umane impiegate.



IL DIRIGENTE

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

Dott. BENVENUTO BISCONTI

ALLEGATO

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI Lecce

***Scheda di valutazione degli elementi previsti dal legislatore
per il mantenimento/alienazione
della partecipazione della società***

Società Servizi Pubblici Ambientali SpA..

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di settore e della documentazione acquisita in atti, il sottoscritto Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile del Settore Economico-finanziario ha provveduto ad una analisi dei dati finanziari e amministrativi della società Servizi Pubblici Ambientali SpA verificandone la riconducibilità o meno alle categorie di cui all'articolo 4, al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 ed ai vincoli posti dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni analitiche raccolte e riportate *nell'Allegato 1 - Scheda di rilevazione*.

Da detta attività istruttoria è possibile evidenziare quanto segue:

Si tratta di una società mista di cui il Comune di Trepuzzi detiene una quota di partecipazione pari al 5%.

Pertanto la società in questione fino al 2018 non rientra nel perimetro di consolidamento del bilancio del Gruppo Amministrazione Pubblica di Trepuzzi.

Inoltre, di fatto da maggio 2017 la stessa società non svolge più il servizio pubblico per cui è stata costituita e si propone, di conseguenza, l'alienazione della relativa partecipazione per la messa in liquidazione della stessa società.

Proprio in questi giorni si sta valutando la possibilità di un accordo in merito alle maggiori somme dovute dal Comune di Trepuzzi alla società in parola per la revisione dei canoni dei servizi svolti esclusivamente sul territorio comunale prima di poter procedere alla messa in liquidazione della società stessa.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

Per la ragioni sopra esposte non si evidenziano necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Alla luce di quanto sopra riportato si può concludere che la partecipazione **PUO' ESSERE CESSATA** attraverso la liquidazione della società stessa.

Riferimenti al precedente Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015

La società analizzata è stata già oggetto di analisi e censimento in occasione dell'approvazione del Piano di razionalizzazione di cui **all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015**.

In detto piano si deliberava quanto segue:

La partecipazione in Servizi pubblici ambientali spa, anche a causa della ridotta quota di partecipazione, non permette all'Amministrazione Comunale un potere decisionale. Peraltro si tratta di una società mista per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si occuperà del servizio fino a quando non vi sarà il subentro della ARO di appartenenza cui la normativa regionale ha conferito i poteri e le competenze di settore. Nella fattispecie gli uffici dell'Aro preposti sono in procinto di pubblicare la gara di evidenza pubblica relativa al servizio in questione. Ad oggi sono state presentate le offerte relative al servizio in questione e si ritiene che entro la fine del 2016 si debba procedere all'affidamento del nuovo servizio che, di fatto, comporterà lo scioglimento della società partecipata.

PARTECIPAZIONE NON DA CONSERVARE

Nessuna operazione di contenimento dei costi da porre in essere.



IL DIRIGENTE

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott. BENVENUTO BISCONTI**

ALLEGATO

COMUNE DI TREPUSZI

PROVINCIA DI Lecce

***Scheda di valutazione degli elementi previsti dal legislatore
per il mantenimento/alienazione
della partecipazione della società***

Società Gal Valle della Cupa srl.

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di settore e della documentazione acquisita in atti, il sottoscritto Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile del Settore Economico-finanziario ha provveduto ad una analisi dei dati finanziari e amministrativi della società Gal Valle della Cupa srl, costituita in data 20.09.2016 verificandone la riconducibilità o meno alle categorie di cui all'articolo 4, al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 ed ai vincoli posti dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni analitiche raccolte e riportate *nell'Allegato 1 - Scheda di rilevazione*.

Da detta attività istruttoria è possibile evidenziare quanto segue:

Si tratta di una società stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 in cui il Comune di Trepuzzi detiene una quota di partecipazione pari all'1,16%.

La società in questione per irrilevanza dei dati finanziari, come previsto dalla specifica normativa, non rientra nel perimetro di consolidamento del bilancio del Gruppo Amministrazione Pubblica di Trepuzzi.

Inoltre, di fatto la stessa società ancora non è effettivamente operativa considerata la data della sua costituzione e la motivazione relativa alla sua stessa nascita per realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale.

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) e, pertanto, in altra scheda si tratterà della scelta di liquidazione della società similare e precedente una volta che avrà finito di rendicontare gli interventi per i quali sono state utilizzate risorse comunitarie e, comunque, esogene al patrimonio degli enti che l'avevano costituita.

Per la ragioni sopra esposte non si evidenziano necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Riferimenti al precedente Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015

La società analizzata non è stata già oggetto di analisi e censimento in occasione dell'approvazione del Piano di razionalizzazione di cui **all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015**.

PARTECIPAZIONE DA CONSERVARE

Nessuna operazione di contenimento dei costi da porre in essere.



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
Dott. **BENVENUTO BISCONTI**

ALLEGATO

COMUNE DI TREPUSZI

PROVINCIA DI Lecce

***Scheda di valutazione degli elementi previsti dal legislatore
per il mantenimento/alienazione
della partecipazione della società***

Società Gal Valle della Cupa Nord Salento srl.

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di settore e della documentazione acquisita in atti, il sottoscritto Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile del Settore Economico-finanziario ha provveduto ad una analisi dei dati finanziari e amministrativi della società Gal Valle della Cupa Nord Salento srl, costituita in data 27.01.1998 verificandone la riconducibilità o meno alle categorie di cui all'articolo 4, al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 ed ai vincoli posti dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni analitiche raccolte e riportate *nell'Allegato 1 - Scheda di rilevazione*.

Da detta attività istruttoria è possibile evidenziare quanto segue:

Si tratta di una società stata costituita per intercettare e gestire finanziamenti comunitari e non sul territorio di area relativo ai Comuni e società partecipanti al capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trepuzzi in questa società è di tipo indiretto in quanto la quota è direttamente partecipata da un Consorzio denominato "Consorzio Nord Salento "Valle della Cupa" costituito ad hoc per tale partecipazione dai comuni di Trepuzzi, Carmiano, Lequile, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama e Squinzano. La partecipazione complessiva di tale Consorzio nella società è pari al 25,88%

Di tale Consorzio, per quanto non rilevante ai fini della presente revisione e del consolidamento di bilancio dell'Ente, lo scrivente ha avuto la sola disponibilità di una copia dello Statuto.

La società in questione, *Gal Valle della Cupa Nord Salento srl*, per irrilevanza dei dati finanziari, come previsto dalla specifica normativa, non rientra nel perimetro di consolidamento del bilancio del Gruppo Amministrazione Pubblica di Trepuzzi.

Inoltre la stessa società è effettivamente operativa finché non avrà finito di rendicontare gli interventi per i quali sono state utilizzate risorse comunitarie e, comunque, esogene al patrimonio degli enti che l'avevano costituita.

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) e, pertanto, come anticipato in altra scheda, si propone la liquidazione nei tempi necessari alla chiusura delle diverse rendicontazioni e definizioni contabili.

Per la ragioni sopra esposte non si evidenziano, ovviamente, necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Riferimenti al precedente Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015

La società analizzata non è stata già oggetto di analisi e censimento in occasione dell'approvazione del Piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 co. 612 della Legge 190/2015.

PARTECIPAZIONE DA NON CONSERVARE

Nessuna operazione di contenimento dei costi da porre in essere.



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott. BENVENUTO BISCONTI
Dott. BENVENUTO BISCONTI